

Prot. n. 00743/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2022, presentato, in data 24 gennaio 2022, dalla società U.S. Massese 1919 ssdrl contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente protempore, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, non notificato, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, emessa dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 38 del 2 dicembre u.s., sono state confermate le sanzioni della squalifica fino al 2 dicembre 2022, a carico del calciatore espulso, Fruzzetti Manuel, nonché delle squalifiche fino al 2 dicembre 2022, a carico dei calciatori non espulsi Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea, e Stefanini Leonardo, in seguito ai fatti accaduti al termine della partita tra la U.S. Massese e la Castelnuovo Garfagnana, disputata in data 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Regionale Under 19.

Respinge il ricorso perché in parte infondato e in parte inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2022.

IL PRESIDENTE F.to Attilio Zimatore IL RELATORE F.to Renato Grillo

Depositato in Roma, in data 21 giugno 2022.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face